

## Scadenario mese di SETTEMBRE 2021

- Prima parte: scadenze con data fissa
- Seconda parte: principali scadenze per il ravvedimento operoso
- Terza parte: scadenze variabili dipendenti da un evento

### Scadenze con data fissa

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Mercoledì 1° settembre	<b>Contenzioso</b>  Ripresa dei termini di decorrenza processuale	Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, a quelle amministrative ed a quelle speciali tributarie, sospesi di diritto dal 1° agosto al 31 agosto di ciascun anno. Ove il decorso avesse inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo (data odierna). Ricordiamo che nel computo dei termini si esclude il giorno iniziale, mentre si considera il giorno finale. <b>Ad esempio:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• in caso di accertamento notificato il 4.08.2021 i termini per la presentazione del ricorso sono sospesi dal 4/08/2021 al 31/08/2021; dall' 1/9 decorrono i 60 giorni e pertanto entro il 30/10/2021 andrà presentato il ricorso;</li> <li>• in caso di accertamento notificato il giorno 12/07/2021, si considerano 20 giorni dal 12/7 al 31/7, sono sospesi i termini dal 1/8 al 31/8, si considerano i restanti 40 giorni dall' 1/9 al 10/10.</li> </ul> (V. C.M. n. 138/E/2000 – Circ. Ag. Entrate n. 65/E/2001 e n. 9/E/2012 – D.L. n. 132/2014 – Circ. Ag. Entrate n. 38/E del 29/12/2015 con riferimento al reclamo e mediazione)	
	<b>Ripresa attività di notifica e pignoramenti</b>	Da oggi riprendono ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore a seguito della cessazione degli effetti della sospensione, fino al 31/08/2021, delle attività di notifica di nuove cartelle, altri atti di riscossione, pignoramenti, ecc. (L. n. 106/2021). I contribuenti dovranno effettuare i versamenti oggetto di sospensione derivanti da cartelle di pagamento dal 08/03/2020 al 31/08/2021 entro il 30/09/2021.	
Domenica 5 settembre	<b>Accertamento</b>  Ripresa dei termini	Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall'Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Decorre dalla data odierna la ripresa dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e a seguito dei controlli formali effettuati ai sensi dell'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 (cd. avvisi bonari) e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata, sospesi dal 1° agosto al 4 settembre. Si ricorda che i termini di sospensione relativi all'accertamento con adesione sono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale (art. 7-quater, commi 16-18 del D.L. n. 193/2016).	
Venerdì 10 settembre	<b>Fatture elettroniche</b>	Termine ultimo per il cedente/prestatore o l'intermediario abilitato per procedere alla variazione dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate in merito alle fatture	Apposito servizio web all'interno dell'area riservata del

<p><b>Continua da 10 settembre</b></p>	<p>Imposta di bollo: variazione dati 2° TRIMESTRE 2021 da parte del contribuente</p>	<p>elettroniche relative al 2° TRIMESTRE 2021 nel caso in cui ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, come diversamente comunicato dall'Agenzia delle Entrate.</p> <p>L'Agenzia delle Entrate mette a disposizione l'elenco delle fatture che non riportano l'assolvimento dell'imposta di bollo che risulta invece dovuta (elenco B) mediante un apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" nel sito Internet della stessa Agenzia entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare.</p> <p>I cedenti/prestatori, o i loro intermediari abilitati, nel caso in cui ritengano che, relativamente a una o più fatture riportate nell'Elenco B (in quanto integrate dall'Agenzia), non risultino realizzati i presupposti per l'applicazione dell'imposta di bollo, possono procedere, alla variazione dei dati, sia indicando tale informazione mediante spunta degli estremi delle singole fatture all'interno dell'Elenco B, sia integrando l'Elenco B con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, ancorché non individuate dall'Agenzia, risulta dovuta l'imposta di bollo, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare (tranne per il secondo trimestre in cui il termine è prorogato al 10 settembre dell'anno di riferimento).</p> <p><u>In assenza di variazione dei dati da parte dei cedenti/prestatori o dei loro intermediari, entro il termine di cui sopra, si intendono confermati gli elenchi con gli importi proposti dall'Agenzia.</u></p> <p>(D.M. 04/12/2020 – Provv. Ag. Entrate 04/02/2021)</p>	<p>portale "Fatture e corrispettivi"</p>
<p><b>Mercoledì 15 settembre</b> (con proroga di cui al D.L. n. 73/2021)</p>	<p><b>Dichiarazione dei redditi - Contributo Covid</b></p> <p>Presentazione anticipata</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2021 relativa all'anno 2020 in via anticipata per i soggetti che intendono fruire del contributo "a saldo" o "perequativo" di cui all'art. 1, commi da 16 a 27 del Decreto Sostegni-bis.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➢ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>PROROGA AL 15 SETTEMBRE 2021 PER I VERSAMENTI DEI SOGGETTI ISA:</b></p> <p>L'art. 9-ter del D.L. n. 73/2021, introdotto in sede di conversione dello stesso "Decreto Sostegni-bis", ha previsto la proroga al <u>15 settembre 2021</u>, per i <u>soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00)</u>, dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA <u>che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021</u>, senza la maggiorazione dello 0,40%, già inizialmente prorogati dal D.P.C.M. 28/06/2021 al 20 luglio.</p> <p>Non è prevista la possibilità di differire il versamento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Resta invece ferma la possibilità di rateizzare quanto dovuto, al massimo in 4 rate per arrivare al mese di novembre (1° rata 15/9, 2° rata 16/9, 3° rata 18/10 e 4° rata 16/11).</p> <p>Essendo compresi nella proroga i versamenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021 possono usufruirne <u>tutti i soggetti ISA che hanno approvato il bilancio nei mesi di aprile, maggio e giugno</u>, o anche successivamente in seconda convocazione.</p> <p>I contribuenti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nei termini vigenti prima di tale proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario; chi ha già pagato gli interessi di rateazione, non più dovuti ora, può recuperarli riducendo gli interessi dovuti sulle rate successive (Cfr. Risoluzione Agenzia</p>			

<p>Continua da 15 settembre</p> <p>Segue 15 settembre</p>	<p>Entrate n. 53/E del 05/08/2021).</p> <p><b>Dichiarazione dei redditi REDDITI/2021 e IRAP/2021 - SOCIETA' DI CAPITALI</b></p> <p>Versamento delle imposte a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>saldo IRES/IRAP</b> e</li> <li>➤ <b>prima rata di acconto IRES/IRAP</b></li> </ul> <p>Termine ultimo per procedere al versamento delle imposte sui redditi (IRES) ed IRAP, risultanti dal modello REDDITI/2021 ed IRAP/2021, <b>senza maggiorazione</b>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020, <b>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</b></p> <p>(art. 7 DPR 435/2001)</p> <p>Non è possibile procedere al versamento con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Il termine di presentazione della dichiarazione scade il 30/11/2021 in via telematica.</p> <p>L'IRES risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta, e di conseguenza non va presentato il modello F24, se i relativi importi non superano <b>12 euro</b>, mentre il versamento minimo per l'IVA e per l'IRAP risultanti dalla dichiarazione annuale è di <b>10,33 euro</b>.</p> <p><b>ACCONTI IRES - PERCENTUALE APPLICABILE:</b></p> <p>Ai fini IRES, la percentuale dell'acconto, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, è determinata nella misura del <b>100%</b>.</p> <p>Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES.</p> <p>Si ricorda che dal 2017 l'aliquota Ires è pari al 24% (fino al 2016 era il 27,5%).</p> <p><b>Versamento minimo:</b> il versamento della prima rata di acconto non è dovuto se non supera € 103.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p> <p>2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata</p> <p><b>SOCIETA' COOPERATIVE:</b></p> <p><b>Perdite fiscali</b> - ricordiamo che l'art. 84 del TUIR prevede che, per i soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell'utile, la perdita e' riportabile per l'ammontare che eccede l'utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti (art.12, l. 904/77).</p> <p>Tali disposizioni si applicano agli utili formati dal 2007; si raccomanda di verificare attentamente le nostre circolari in merito, anche in conseguenza degli importanti chiarimenti dettati dalla R.M. n. 129/E del 13/12/2010.</p> <p><b>NOVITA' DAL 2011:</b> l'art. 23, comma 9 del D.L. n. 98/2011 ha riformulato l'art. 84 del Tuir per i soggetti Ires eliminando il limite temporale quinquennale di riporto delle perdite nei periodi successivi e limitando il riporto delle stesse in misura pari all'80% del reddito imponibile di periodo.</p> <p>Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 06/07/2011, ossia, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, a partire dal 2011.</p> <p>Pertanto la perdita di un periodo d'imposta potrà essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi <b>in misura non superiore all'80% del reddito imponibile</b> di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.</p> <p>Invece le <b>perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta</b> dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi di imposta successivi <b>senza alcun limite temporale e quantitativo</b>. (v. Circolare Unicaf n. 8/2012)</p> <p><b>NOVITA' TASSAZIONE COOPERATIVE DAL 2012:</b> si ricorda che l'art. 2 del D.L. n. 138/2011 ha introdotto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- una nuova tassazione applicabile a tutte le cooperative ed</li> <li>- una nuova tassazione esclusivamente in capo ad alcune categorie di cooperative.</li> </ul> <p><b>Tassazione generalizzata (art. 2, comma 36-ter, D.L. 138/2011)</b></p> <p>Il comma 1 dell' articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, consentiva l'integrale detassazione della quota di utili destinati a riserva minima legale, che notoriamente è pari al 30% dell'utile netto.</p> <p>Con il su riportato comma 36-ter, tale quota di utili diventerà esente</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
---	---	---

	<p>solo per il 90%.</p> <p>Da ciò deriva che fatto 100 l'utile netto, a fronte di una destinazione a riserva legale di 30, solo 27 saranno deducibili nella determinazione del reddito imponibile, mentre 3 saranno soggetti ad IRES.</p> <p><b>Tassazione specifica solo per alcune categorie di cooperative (art. 2, comma 36-bis, D.L. 138/2011)</b></p> <p>Concerne un incremento del 10% della quota di utili netti da assoggettare a tassazione, che sarà applicabile esclusivamente alle cooperative generiche e alle cooperative di consumo.</p> <p>Restano quindi non incise da tale incremento le cooperative agricole e le sociali.</p> <p><b>Entrata in vigore nuova tassazione cooperative</b></p> <p>La nuova tassazione prevista dall'art. 2 del D.L. n. 138/2011, commi da 36-bis a 36-quater, si applicherà a <u>decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011</u> (ossia dal 2012 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, mentre per tutti gli altri soggetti con periodo d'imposta a cavallo sarà da verificare caso per caso) per tutte le cooperative, ad eccezione delle banche di credito cooperativo.</p> <p>Per le banche di credito cooperativo, infatti, la nuova tassazione si applicherà a decorrere dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 17/09/2011 (ossia dal 2013 per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), ai sensi dell'art. 4, comma 5-quinquies del D.L. n. 16/2011.</p> <p><u>Per maggiori chiarimenti vedi C.M. 34/E del 15/07/2005 e le nostre circolari in merito (Circolari Unicaf n. 37/2011 e 47/2011) e la Guida al modello Redditi-quadro RF.</u></p> <p>Si ricorda inoltre la limitazione alle norme agevolative disposte dagli artt. 10 e 11 del DPR 601/73 che, non sono più integralmente applicabili ed in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Le cooperative agricole di cui all'art. 10 del DPR 601/73, continueranno ad applicare l'esenzione dall'IRES limitatamente alle variazioni, in aumento e in diminuzione, apportate all'utile civilistico per addivenire al reddito fiscale;</li> <li>Le cooperative di lavoro di cui all'art. 11 del DPR 601/73, invece, manterranno l'esenzione dall'IRES, per il solo reddito fiscale derivante dall'IRAP. Da ciò ne consegue la deducibilità dell'IRAP ai fini della determinazione dell'IRES.</li> </ol> <p><b>RISTORNI -</b></p> <p>Ricordiamo che circolare n. 53/E del 18 giugno 2002 dell'Agenzia delle Entrate, emanata a chiarimento del D.L. 15 aprile 2002 n. 63, trattando la tematica dei ristorni, ha affermato che <i>"ciò che può essere retrocesso (ai soci) è l'avanzo - documentato - di gestione generato esclusivamente con le transazioni intercorse con i soci e non anche quelle con i non soci"</i>. Ha inoltre affermato che il ristorno non è ammesso qualora la cooperativa risulti in perdita, principio sancito in precedenza dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tale principio è stato successivamente ribadito ed integrato con ipotesi esemplificative di calcolo dalle circolari n. 37 del 09/07/2003 e n. 35/E del 9/4/2008.</p>	
<p><b>Dichiarazione dei redditi</b></p> <p>Adeguamento agli ISA</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'adeguamento, anche ai fini IVA, agli ISA, <b>senza maggiorazione</b>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></b></p> <p>Non è possibile anche procedere all'adeguamento con la maggiorazione dello 0,40%.</p>	
<p><b>Imprese</b></p> <p><u>Camera di commercio</u></p> <p>Diritto annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, <b>senza maggiorazione</b>, del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio relativamente all'anno 2021, ossia entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte dirette, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi,</u></b></p>	

Continua  
da 15  
settembre

	<p><b>Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</b> Il codice tributo da utilizzare è il <b>3850</b>. Ricordiamo che non è possibile versare con maggiorazione dello 0,4%. (Art. 17 L. 488/99 – D.I. 21/04/2011 – Art. 28 L. 114/2014 – C.M. Svil. Econ. 29/12/2014 – D.L. n. 90/2014 – D.M. Sviluppo Economico 12/03/2020 – Nota Ministero Sviluppo Economico n. 347962 del 11/12/2019)</p>	
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Versamento del tributo dovuto in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di versare in unica soluzione entro la scadenza del modello REDDITI/2021 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16/03/2021, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></b> Ricordiamo che non è possibile versare con maggiorazione dello 0,4%. <b>Codici tributo: 6099 – IVA</b> (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	
<p><b>Dichiarazione dei redditi</b></p> <p><b>Soggetti IRES – SOCIETA' DI COMODO</b></p> <p>Maggiorazione IRES – Saldo 2020 e Acconto prima rata 2021</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento, in unica soluzione o come prima rata, della <b>maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell'aliquota IRES</b> dovuta a titolo di saldo 2020 e primo acconto per l'anno 2021, per le cd. società di comodo di cui all'art. 30, c. 1 della L. n. 724/1994, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 (società con <u>periodo d'imposta coincidente con l'anno solare</u>, società che chiedono la liquidazione nel mese di dicembre, ecc.) <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></b> Ricordiamo che non è possibile versare con maggiorazione dello 0,4%. (art. 2, commi da 36-quinquies a 36-novies del D.L. n. 138/2011 convertito nella L. n. 148/2011) <b>Codice tributo:</b> <b>2018 – Maggiorazione Ires – Acconto prima rata</b> <b>2020 – Maggiorazione Ires – Saldo</b></p>	
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Compensi a non più di tre soggetti e per importo non superiore a € 1.032,91</p> <p>Versamento ritenute</p>	<p><b>Regime facoltativo</b></p> <p>Termine ultimo per procedere al versamento, <b><u>senza maggiorazione</u></b>, delle ritenute operate nell'anno precedente da parte dei sostituti d'imposta che durante l'anno 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- hanno erogato esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed</li><li>- hanno effettuato ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore ad € 1.032,91</li></ul> <p>per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono</u></b></p>	

Segue 15  
settembre

Continua  
da 15  
settembre

	<p><b><u>dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></b></p> <p>Il superamento di uno dei due limiti durante l'anno comporta la decadenza del beneficio a partire dalla prima scadenza utile successiva.</p> <p>Non è possibile versare con la maggiorazione dello 0,40%. (Art. 2 DPR 445/97)</p>	
<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie (D.L. 185/2008)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riallineato i valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie, ai sensi dell'art. 15, commi 10-12, del D.L. n. 185/2008, al versamento dell'imposta sostitutiva <b><u>senza maggiorazione</u></b>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></b></p> <p>Il versamento non può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Codici tributo: 1821 – Maggiori valori attività immateriali 1822 – Maggiori valori altre attività 1823 – Maggiori valori crediti</p>	
<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio (L. 244/2007)</p>	<p>Termine ultimo per procedere, da parte dei soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che hanno riconosciuto fiscalmente maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'azienda, fusioni, scissioni, ai sensi dell'art. 1, commi 46-47, della L. n. 244/2007, al versamento dell'imposta sostitutiva <b><u>senza maggiorazione</u></b>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></b></p> <p>Il versamento non può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Codice tributo: 1126</p>	
<p><b>Soggetti IRES</b></p> <p>Riallineamento per società in consolidato o trasparenza</p>	<p>Termine ultimo per il versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, <b><u>senza maggiorazione</u></b>, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali, il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></b></p> <p>Il versamento non può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. (art. 1, comma 49 della L. n. 244/2007)</p>	
<p><b>Soggetti Ires</b></p> <p>Rivalutazione beni d'impresa</p>	<p>Termine ultimo per il versamento della PRIMA O UNICA RATA delle imposte sostitutive dovuta in relazione alla rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio 2020, <b><u>senza maggiorazione</u></b>, per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 <b><u>che esercitano</u></b></p>	

Segue 15  
settembre

<p>Continua da 15 settembre</p>	<p>Versamento imposte sostitutive: PRIMA O UNICA RATA</p>	<p><u>attività economiche per le quali sono stati approvati gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito, per ciascuno indice, dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00 euro), i cui versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e IVA scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021.</u></p> <p>Il versamento non può essere effettuato entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%. (D.L. n. 104/2020)</p>	
<p>Mercoledì 15 settembre (senza proroga)</p>	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura differita</p>	<p>Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese precedente e risultanti da documenti di accompagnamento. La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di consegna o spedizione dei beni e l'IVA relativa a tali fatture si inserisce nella liquidazione relativa al mese di spedizione o consegna della merce. (art. 21, comma 4, lett. a), D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> </ul> <p>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</p>
	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura cumulativa</p>	<p>Termine ultimo per emettere la fattura, recante il dettaglio delle operazioni, relativa alle prestazioni di servizi effettuate nel mese solare precedente nei confronti del medesimo soggetto, individuabili attraverso idonea documentazione. Entro lo stesso termine la fattura deve essere registrata, ma con riferimento al mese precedente. (art. 24 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> </ul> <p>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</p>
	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fattura operazioni con l'estero</p>	<p>Termine ultimo per emettere la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie, la fattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ex art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia e l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi generiche ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE, effettuate nel mese solare precedente. Entro lo stesso termine tali fatture/autofatture devono essere registrate, ma con riferimento al mese precedente. (art. 21, c. 4 del D.P.R. n. 633/1972, artt. 39 e 46 del D.L. n. 331/1993)</p>	<p>Registrazione nel registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> </ul> <p>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA.</p>
	<p><b>Contribuenti IVA</b>  Registrazione acquisti intracomunitari</p>	<p>Annotazione delle fatture intracomunitarie ricevute nel mese di AGOSTO da effettuarsi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nel registro vendite entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento ma con riferimento al mese di ricevimento;</li> <li>nel registro acquisti non esiste più un termine disciplinato dall'art. 47, tuttavia nella pratica, dovendo registrarlo nel registro vendite entro il termine di cui sopra, solitamente viene effettuato nello stesso termine. (art. 47 DL 331/93)</li> </ul>	<p>Registro IVA acquisti. Registro IVA vendite. O in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<p><b>Commercianti al minuto e soggetti assimilati</b>  Registrazione dei corrispettivi</p>	<p>I soggetti che emettono scontrini e ricevute fiscali hanno la facoltà di effettuare un'unica annotazione mensile nel registro dei corrispettivi, entro il giorno 15 del mese successivo, in relazione agli incassi del mese. Il DPR 435/2001 ha <u>eliminato anche l'obbligo dell'allegazione degli scontrini</u> di chiusura giornaliera al registro dei corrispettivi, precedentemente previsto dal DPR 695/96. Va rilevato, però, che <u>i contribuenti in contabilità ordinaria dovranno comunque annotare i corrispettivi giornalieri a libro giornale.</u> (Art. 15 DPR 435/2001, Art. 6 c.4 DPR 695/96 - C.M. 19/12/1997 n. 45/E)</p>	<p>Registro dei corrispettivi, o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<p><b>Soggetti di imposta IVA</b>  Fatture di importo</p>	<p>Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore ad € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p>	<p>Registro delle vendite o dei corrispettivi o in alternativa nel libro giornale ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/01:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>nei termini previsti dalla normativa IVA</li> </ul>
<p>Segue 15 settembre</p>			

<p>Continua da 15 settembre</p>	<p>inferiore a € 300,00</p>	<p>(Art. 6 c. 1 DPR 695/96)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>e a condizione che siano forniti a richiesta dell'amministrazione gli stessi dati che sarebbe stato necessario annotare nei registri IVA</li> </ul>
	<p><b>Associazioni/ società sportive dilettantistiche</b></p> <p>Annotazione dei corrispettivi</p>	<p>Termine ultimo entro il quale le associazioni sportive dilettantistiche, le pro-loco e le altre associazioni senza scopo di lucro, che hanno optato per il regime previsto dalla legge 398/91, devono provvedere all'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nel mese precedente nell'esercizio dell'attività commerciale, anche mediante unica annotazione, nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997.</p> <p>In tale modello vanno altresì annotati i proventi di cui all'art. 25 della L. 133/99 non costituenti reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.</p> <p>Ricordiamo che l'IVA eventualmente dovuta va versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (senza maggiorazione dell'1%), utilizzando i codici tributo 6031-6032-6033-6034.</p> <p>L'art. 90 della legge 289/02 ha esteso alle società di capitali costituite senza fine di lucro la possibilità di usufruire dello speciale regime agevolativo previsto dalla legge 398/91.</p> <p>Con la medesima disposizione sono altresì stati elevati i limiti massimi dei proventi conseguiti, al fine di poter adottare il predetto regime. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1/1/2017 tale limite è pari ad Euro 400.000 (in precedenza 250.000 euro) rapportato ai giorni effettivi di durata dell'esercizio (RM 16/6/2006, n. 63/E).</p> <p>(L. 398/91 – art. 25 L. 133/99, art. 9 DPR 544/99, art. 37 L. 342/2000, CM 43/E/2000, CM 165/E/2000, CM 247/E/1999; art. 90 l. 289/02 – CM 22/4/2003 n. 21/E – Circ. Ag. Entrate n. 9/E del 24/4/2013 e n. 18/E del 01/08/2018).</p>	<p>Annotazione nell'apposito modello previsto dal D.M. 11/2/1997</p>
<p>Giovedì 16 settembre</p>	<p><b>RATEIZZAZIONE VERSAMENTI SOSPESI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19</b></p> <p>Versamento NONA RATA (di massimo 24) del 50% dei versamenti sospesi</p>	<p>Termine ultimo per il versamento della NONA RATA (di massimo 24) del restante 50% dei versamenti relativi a ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali e premi INAIL, sospesi a causa dell'emergenza Coronavirus da marzo a maggio/giugno 2020. (D.L. n. 34/2020 e D.L. n. 104/2020)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li> <li>o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p>Segue 16 settembre</p>	<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Comunicazione liquidazioni periodiche Iva SECONDO TRIMESTRE 2021</p>	<p>Termine ultimo per la trasmissione telematica del modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva" per indicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta, mensili (mesi di APRILE, MAGGIO e GIUGNO) o trimestrali, effettuate nel SECONDO TRIMESTRE 2021.</p> <p>La comunicazione deve essere presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito.</p> <p>Sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.</p> <p>Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, tranne per il secondo trimestre che deve essere presentato entro il 16 settembre e per il quarto trimestre che deve essere presentata entro l'ultimo giorno di febbraio.</p> <p>Il modello da utilizzare per la trasmissione telematica è stato approvato con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 21/03/2018. (art. 4, comma 2, D.L. n. 193/2016)</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica tramite un file in formato XML:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Tramite intermediario abilitato</li> <li>o</li> <li>➢ direttamente (Prov. 21/03/2018)</li> </ul>



Continua  
da 16  
settembre

<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Rateizzazione del versamento dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale – <b>SETTIMA RATA</b></p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della <b>SETTIMA RATA</b> dell'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale Iva relativa all'anno 2020 per i contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare il pagamento.</p> <p>Gli interessi in questo caso sono dovuti nella misura dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese successivo a quello di scadenza del termine ordinario.</p> <p><b>Codici tributo: 6099 – IVA; 1668 – Interessi.</b> (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>
<p><b>REDDITI/2021</b></p> <p>Rateizzazione dei versamenti dovuti in base alla dichiarazione annuale</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>QUARTA RATA</b> dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2021 e IRAP/2021, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata <b>entro il 30 GIUGNO senza la maggiorazione dello 0,40%</b> (ossia per le società il cui periodo d'imposta si sia chiuso nel mese di dicembre 2020 che hanno approvato il bilancio entro il 30/04/2021, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), <u>non interessati dalla proroga per i soggetti ISA;</u></li><li>- <b>TERZA RATA</b> dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2021 e IRAP/2021, per i contribuenti che hanno scelto di versare la prima rata <b>entro il 30 LUGLIO con la maggiorazione dello 0,40%</b> (ossia per le stesse società di cui sopra che hanno pagato entro 30 giorni dal 30/6 con la maggiorazione dello 0,40%), <u>non interessati dalla proroga per i soggetti ISA;</u></li><li>- <b>SECONDA RATA</b> dei tributi risultanti dal modello REDDITI/2021 e IRAP/2021, <u>per i contribuenti ISA</u> che hanno scelto di versare la prima rata <b>entro il 15 SETTEMBRE</b> (ossia per per i <u>soggetti ISA che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice dal relativo decreto di approvazione (pari a 5.164.569,00) – v. scadenza 15/9).</u></li></ul> <p>Sugli importi da versare con le rate mensili successive, si applicano gli interessi dello 0,33 per cento (4% annuale) in misura forfetaria per mese o frazione di mese, a prescindere dal giorno in cui è eseguito il versamento.</p> <p>Es.: 1° rata 30/6 interessi 0%, 2° rata 16/7 0,18%, 3° rata 20/8 0,51%, 4° rata 16/9 0,84%, 5° rata 18/10 1,17%, 6° rata 16/11 1,50%, Es.: 1° rata 30/7 interessi 0%, 2° rata 20/8 0,18%, 3° rata 16/9 0,51%, 4° rata 18/10 0,84%, 5° rata 16/11 1,17%. (Art. 20 D.Lgs. 241/97)</p> <p>Es. <u>PER I CONTRIBUENTI ISA CHE HANNO USUFRUITO DELLA PROROGA AL 15/9: 1° rata 15/9</u> interessi 0%, 2° rata 16/9 0,01%, 3° rata 18/10 0,34%, 4° rata 16/11 0,67%.</p> <p>- Ricordiamo che è possibile procedere alla rateazione degli importi risultanti dal modello REDDITI con modalità diversificate per ogni singolo tributo. Ad esempio posso rateizzare l'IRAP in tre mesi e l'IRES in quattro, ovvero rateizzare l'IRAP ma non l'IRES. Il pagamento rateale deve essere in ogni caso completato nel mese di novembre.</p> <p><b>Codici tributo:</b></p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>

Segue 16  
settembre

	<p>2003 – IRES saldo 2001 – IRES acconto prima rata 3800 – IRAP saldo 3812 – IRAP acconto prima rata 1668 – Interessi per dilazione imposte erariali 3805 – Interessi per dilazione tributi regionali</p>	
<p><b>Contribuenti IVA mensili</b></p> <p><u>Versamento mensile</u></p>	<p><b><u>I.V.A. dovuta per il mese di AGOSTO 2021</u></b> (codice tributo <b>6008</b>).</p> <p>Il versamento è dovuto se di importo superiore a € 25,82; se inferiore, si riporta a debito nel periodo successivo. (Art. 1 DPR 100/98 – Art. 18 D.Lgs. 241/97)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<p><b>Contribuenti IVA mensili e trimestrali</b></p> <p><u>Liquidazione periodica</u></p>	<p>Il DPR 435/01 ha disposto la <b>soppressione dell'obbligo</b> dell'annotazione della liquidazione dell'IVA per ciascun mese o trimestre, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2002.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Non è inoltre più necessario riportare il <u>credito IVA</u> dell'anno precedente non richiesto a rimborso, nel <u>registro degli acquisti</u>.</li> <li>• Gli <b>estremi del versamento non dovranno più essere annotati</b>.</li> </ul> <p><b>N.B.:</b> Il contribuente, <b>qualora richiesto</b> dagli organi dell'Amministrazione Finanziaria, è <b>obbligato a fornire gli elementi in base ai quali ha operato la liquidazione periodica</b>. (art. 11 e 19 DPR 435/2001, Art. 1 DPR 100/98)</p>	
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute alla fonte</p>	<p><b>Versamento unitario di:</b></p> <p><b><u>Ritenute alla fonte</u></b> riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3, 1° comma, D.P.R. 29.9.73, n° 602, <b>trattenute nel mese precedente</b> a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti e assimilati (art. 23 e 24 DPR 600/73);</li> <li>• lavoratori autonomi (art. 25 DPR 600/73) – codice tributo 1040;</li> <li>• provvigioni (art. 25-bis DPR 600/73) – ricordiamo che l'aliquota della ritenuta sulle provvigioni è attualmente del 23%. Codice tributo 1040;</li> <li>• compensi per la perdita di avviamento commerciale (art. 28 DPR 600/73)</li> <li>• Co.co.co – Co.co.pro. (assimilati a lavoro dipendente) - <b>codice tributo 1001</b> (si ricorda che dal 1° gennaio 2017 il codice tributo 1004 è soppresso ed al suo posto è utilizzato il codice tributo 1001).</li> </ul> <p><b><u>Addizionale regionale (cod. 3802)</u></b> Va versato l'importo trattenuto nel mese di AGOSTO 2021 ai dipendenti cessati.</p> <p><b><u>Addizionale comunale I.R.P.E.F. (cod. 3848 – saldo) (cod. 3847 – acconto)</u></b> Va versato l'importo trattenuto nel mese di AGOSTO 2021 ai dipendenti cessati. (Art. 50 Dlgs 446/97; art. 1 Dlgs 360/98 modificato da art. 1 comma 142 legge 296/06).</p> <p><b>IMPOSTA SOSTITUTIVA 10% SU PREMI DI PRODUTTIVITA' a regime:</b> Con l'art. 1, commi 160 e seguenti della Legge di Bilancio 2017 (L. n. 232 del 11/12/2016), il D.L. n. 50/2017 e la Legge di Bilancio 2018 sono state apportate modifiche alla disciplina dell'imposta sostitutiva del 10% delle somme erogate a titolo di premi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa su un importo massimo complessivo lordo di € 3.000 o di 4.000 € per le aziende che coinvolgono</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>

Continua  
da 16  
settembre

	<p>pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ma solo per i contratti stipulati fino al 24 aprile 2017. Per i contratti stipulati dopo il 24 aprile 2017, il D.L. n. 50/2017 ha previsto, in luogo dell'innalzamento del limite di premio agevolabile, una riduzione di venti punti percentuali dell'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invaldità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota di premio agevolabile non superiore ad euro 800.</p> <p>L'agevolazione è valida per i lavoratori dipendenti del settore privato che nell'anno precedente hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 80.000.</p> <p>(Circ. Ag. Entrate n. 28/E/2016 e n. 5/E/2018 – D.M. 25/03/2016 – Art. 1, commi 160 e seguenti della L. n. 232/2016 – D.L. n. 50/2017 e Legge di bilancio 2018 – Risoluz. Ag. Entrate n. 36/E/2020)</p>	
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute su interessi e autofinanziamento soci</p>	<p>Versamento delle ritenute alla fonte su interessi, premi e vincite, cessione titoli e valute, ecc..</p> <p><b>Ritenute su interessi relativi all'autofinanziamento soci di cooperative, corrisposti (o maturati) nel mese precedente</b> ai soci persone fisiche, nonché agli imprenditori agricoli persone fisiche, partecipanti ad imprese familiari o a società semplici o di persone, a condizione che i soggetti partecipati rivestano la qualifica di socio di cooperativa agricola.</p> <p>Si ricorda che il D.L. n. 66/2014, all'art. 3, commi 1-12, ha aumentato la ritenuta dal 20% al <b>26%</b> sugli interessi esigibili a partire dal 1° luglio 2014.</p> <p>(codice 1030 – MOD. F24)</p> <p>(V. Circolare Unicaf n. 24 del 25/06/2014)</p> <p>(Art. 26 DPR 600/73, art. 13 DPR 601/73, art. 6 c.11 l. 388/2000)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Ritenute 4% da parte dei condomini</p>	<p>Scade il termine per il versamento delle ritenute operate nel mese precedente da parte dei condomini, <u>se di importo pari o superiore a € 500.</u></p> <p>Il condominio, quale sostituto d'imposta, deve operare all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.</p> <p>La ritenuta va effettuata anche se il pagamento è effettuato nei confronti di titolari di "redditi diversi" (occasionalmente) art. 67, c.1, lett i) del TUIR.</p> <p>La disposizione opera dall'1.01.2007, anche se riferita a pagamenti effettuati nel 2007 ma relativi ad appalti del 2006.</p> <p><b>ATTENZIONE:</b> a partire dal 1° gennaio 2017 il versamento della ritenuta del 4% da parte del condominio deve essere effettuato soltanto al raggiungimento della soglia di 500 euro dell'importo delle ritenute operate (cfr. art. 1, comma 36 della L. n. 232/2016).</p> <p>Il condominio, anche qualora non sia raggiunto il predetto limite di 500 euro, è comunque tenuto al versamento delle ritenute entro il 30/06 e il 20/12 di ogni anno.</p> <p>Tuttavia il condominio può continuare ad effettuare il versamento delle ritenute secondo la modalità preesistenti, e cioè entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate o avrebbero dovuto essere operate, anche se di importo inferiore a 500 euro, come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella Circ. n. 8/E/2017.</p> <p>Il pagamento dei suddetti corrispettivi deve essere effettuato dal condominio tramite c/c bancario o postale intestato al condominio stesso o secondo altre modalità idonee a consentire all'Amministrazione Finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. In caso di violazione di tale obbligo è applicabile la sanzione ex art. 11, comma 1 del D.Lgs. n. 471/1997.</p> <p><b>Codici tributo:</b> 1019 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRPEF;</p>	<p>Versamento mediante modello F24 (anche cartaceo in quanto il condominio non è titolare di partita IVA, ma solo se possibile per l'importo o eventuali compensazioni)</p>

Segue 16  
settembre

	1020 – Ritenute del 4% operate a titolo di acconto IRES.	
<b>Sostituti d'imposta</b>  Contributi previdenziali	<p><b>Versamento unitario di:</b> <b><u>CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI</u></b> Versamento dei contributi relativi al <i>mese precedente</i> e della quota mensile del TFR al fondo tesoreria INPS, compresi i contributi ex Enpals dovuti per le aziende del settore dello spettacolo e dello sport (si ricorda che il D.L. n 201/2011 ha previsto la <u>soppressione dell'Enpals</u> e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps). Il Mod. UNIEMENS (DM10 + Emens) deve essere obbligatoriamente presentato in via telematica entro la fine del mese. (Codice tributo DM10)</p> <p><b><u>CONTRIBUTO PREVIDENZIALE GESTIONE SEPARATA</u></b>: termine ultimo per il versamento dei contributi INPS dovuti dai committenti dei <b>collaboratori coordinati e continuativi, Co.co.pro.</b>, dei prestatori di <b>lavoro autonomo occasionale</b> (per gli importi eccedenti i 5.000 euro annui), degli <b>Associati in partecipazione</b> (circ.INPS 30/2005 e 90/2005) e dei medici in formazione specialistica, relativi ai compensi corrisposti nel <i>mese precedente</i>. (Art. 1 co. 770 L. 269/06, Art. 45 DL 269/2003, D.M. 281/96, modificato dall'art. 4 D.L. 295/96 - Art. 51 L. 488/99). Le <b>aliquote contributive per gli iscritti alla gestione separata</b>, in vigore al 1/1/2021 sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>25,98%</b> per tutti i <b>professionisti che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b> (nel 2020 era 25,72%);</li> <li>• <b>33,72% o 34,23%</b> per tutti i <b>soggetti (non professionisti) che non risultino assicurati ad altre forme previdenziali obbligatorie e che non siano pensionati</b>, alternative a seconda che siano o meno soggetti alla DIS-COLL (come nel 2020);</li> <li>• <b>24%</b>, per tutti i <b>pensionati e i soggetti provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria</b> (come nel 2020).</li> </ul> <p>La ripartizione dell'onere contributivo resta confermata nelle misure di un terzo a carico del collaboratore e due terzi a carico del committente, mentre per gli associati in partecipazione il 55% a carico dell'associante e il 45% a carico dell'associato.</p> <p><b>Codici tributo:</b> <b>C10</b> (Soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche) <b>CXX</b> (Soggetti privi di altre coperture), vedi circolare INPS 4/12/2000 n. 201.</p> <p><b><u>Datori di lavoro agricoli:</u></b> termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per la manodopera agricola relativi al <b><u>PRIMO TRIMESTRE 2021</u></b>. Codice contributo: LAS - contributi per OTI, OTD, CI; PCF - contributi per PC/PCF (Circ. INPS 18 dicembre 1998 n. 259)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
<b>INAIL</b>  Denuncia e autoliquidazione posizioni cessate	<p><b>Denuncia e autoliquidazione delle <u>posizioni cessate nel mese di LUGLIO 2021</u>.</b> In caso di cessazione dell'attività assicurata nel corso dell'anno, sia la denuncia sia l'autoliquidazione del premio devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo.</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo</li> </ul>

Continua da 16 settembre			Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli “altri crediti” come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking), o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).
	<b>Contribuenti soggetti ad ACCISE</b>	Versamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, per i prodotti immessi in consumo nel mese precedente. Restano salve le scadenze relative a prodotti specifici (es. gas metano). (Art. 3, comma 4, D.Lgs 504/95)	Versamento: Modello F24 – accise
Lunedì 20 settembre	<b>Produttori di imballaggi</b>  Denuncia <u>mensile</u>	Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia <b>MENSILE</b> riferita al <b>mese precedente (AGOSTO 2021)</b> , in relazione al volume degli imballaggi prodotti o utilizzati, così come di seguito indicato. Per il 2021 non sono variate le soglie rispetto al 2020. Tuttavia si ricorda che dal 2020 sono variate le soglie "esente" (da 50,00 a 100,00 Euro per la procedura ordinaria e da 100,00 a 200,00 Euro per la procedura semplificata) e "annuale" (da 1.000,00 a 2.000,00 Euro). Per le sole procedure ordinarie, è stata inoltre introdotta una soglia minima di dichiarazione – pari a 10 tonnellate – a soli fini statistici. Pertanto, al raggiungimento di almeno 10 tonnellate, per materiale, di imballaggi immessi al consumo, la dichiarazione è comunque dovuta anche laddove il correlato contributo risulti inferiore alla soglia di esenzione e quindi non viene fatturato dal CONAI. Pertanto gli scaglioni per il 2021 sono i seguenti: ➤ <u>mensile</u> : per importi di contributo ambientale per singolo materiale e per importazioni forfetizzate oltre € 31.000,00; ➤ <u>trimestrale</u> : fino a € 31.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>annuale</u> : fino a € 2.000,00 per singolo materiale; ➤ <u>esenti</u> : fino a € 100,00 per singolo materiale (in procedura ordinaria) e fino a € 200 (in procedura semplificata). Tutte le dichiarazioni periodiche devono essere presentate entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento. La periodicità non si cambia in corso d'anno e la classe di dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare. Le denunce possono essere inviate solo in via telematica. Sul sito <a href="http://www.conai.org">www.conai.org</a> sono disponibili le guide per l'adesione, i versamenti e le dichiarazioni per il 2021. (Art. 41 D.lgs 05/02/1997 n. 22)	Modulistica predisposta dal Conai (MODULI 6.1/6.2/6.10)  Liquidazione: su modelli conformi a quelli approvati dal Conai. Presentazione esclusivamente on-line attraverso il servizio di dichiarazione on-line  Il versamento del contributo ambientale si effettua a seguito della ricezione della fattura da parte del CONAI

<b>Lunedì 27 settembre</b> (termine prorogato in quanto il giorno 25 settembre è sabato e il giorno 26 è domenica)	<b>Operatori intracomunitari con obbligo mensile e trimestrale</b>  Elenchi Intrastat mensili	Termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi intracomunitari effettuate nel mese di <b>AGOSTO 2021</b> per gli operatori con obbligo mensile. Si ricorda che, per quanto riguarda gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni e servizi intracomunitari mensili, a decorrere da gennaio 2018, gli stessi avranno valenza esclusivamente statistica (i trimestrali sono stati aboliti). Inoltre, sempre per quanto concerne gli acquisti, sono stati modificati i limiti per la periodicità mensile che passano da € 50.000 a € 200.000 trimestrali per gli acquisti di beni e da € 50.000 a € 100.000 trimestrali per gli acquisti di servizi. (Prov. Ag. Entrate 25/09/2017 – Nota Ag. Dogane 20/02/2018)	Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato
	<b>Datori di lavoro agricoli</b>  ENPAIA  Denuncia e versamento mensile	Termine ultimo per procedere al versamento dei contributi previdenziali dovuti all'ENPAIA, relativi al mese precedente, per gli impiegati agricoli. Occorre effettuare in data odierna anche una denuncia mensile delle retribuzioni imponibili lorde complessive di ciascun impiegato e/o dirigente agricolo. (circ. ENPAIA 11/11/2002)	Pagamento: MAV bancario e solo qualora non fosse possibile tramite bonifico bancario appoggiato esclusivamente su Banca Popolare di Sondrio – Sede di Roma: IBAN IT71Y0569603211000036000X17 Presentazione on-line all'ente della denuncia
<b>Giovedì 30 settembre</b>	<b>Fatture elettroniche</b>  Imposta di bollo: versamento imposta di bollo relativa al SECONDO TRIMESTRE 2021 e/o del PRIMO TRIMESTRE 2021	Termine ultimo per il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il SECONDO TRIMESTRE 2021. Se l'importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera i 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre. Termine ultimo anche per il versamento dell'imposta di bollo relativa al PRIMO TRIMESTRE 2021 di importo inferiore a 250 euro (tranne nel caso in cui la somma degli importi del primo trimestre e del secondo trimestre non superi i 250 euro nel qual caso il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre). Il pagamento dell'imposta di bollo può essere eseguito indicando nell'apposita funzionalità web del portale "Fatture e corrispettivi" l'IBAN corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l'importo dell'imposta di bollo dovuta. In alternativa l'imposta di bollo può essere versata mediante modello F24 da presentare telematicamente. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2521: imposta di bollo fatture elettroniche - 1° trimestre</li> <li>• 2522: imposta di bollo fatture elettroniche - 2° trimestre</li> <li>• 2523: imposta di bollo fatture elettroniche - 3° trimestre</li> <li>• 2524: imposta di bollo fatture elettroniche - 4° trimestre</li> <li>• 2525: imposta di bollo fatture elettroniche - sanzioni</li> <li>• 2526: imposta di bollo fatture elettroniche – interessi</li> </ul> (D.M. 04/12/2020 – Prov. Ag. Entrate 04/02/2021)	Apposito servizio web all'interno dell'area riservata del portale "Fatture e corrispettivi" o mediante modello F24 telematico
	<b>Titolari di contratti di locazione di beni immobili</b>  Imposta di registro	Scade in data odierna il termine ultimo per procedere al versamento dell'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza 1° del mese di SETTEMBRE (30 giorni) e di quella inerente ai rinnovi degli stessi ed alle annualità successive, che non abbiano optato per il regime della cedolare secca. Si ricorda che sono obbligati alla <i>registrazione dei contratti in via telematica</i> e, pertanto anche al relativo versamento telematico, tutti i soggetti <u>in possesso di almeno 10 unità immobiliari</u> , anche se ne affittano solo una (e non più 100, come previsto fino al 28/04/2012). Dal 1° luglio 2010 in sede di registrazione dei contratti vi è	Versamento on-line ed invio telematico per i soggetti obbligati, mediante il servizio Entratel o Internet del: <b>Modello F24 ELIDE</b> <b>Codici tributo:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 1500 – locazione e affitto di beni immobili – prima registrazione;</li> <li>➤ 1501 – locazione e affitto di beni immobili – annualità successive;</li> </ul>

Segue 30 settembre

Continua  
da 30  
settembre

	<p>l'obbligo di indicazione dei dati catastali, pena l'applicazione di una sanzione.</p> <p><b>N.B.:</b> dal 3 febbraio 2014 deve essere utilizzato il <u>nuovo modello RLI</u> (nuovo modello RLI approvato con Provv. Ag. Entrate 19/03/2019) per le registrazioni, le cessioni, le risoluzioni e le proroghe dei contratti di locazione di immobili (fabbricati e terreni), il subentro, oltre che per esercitare l'opzione o la revoca per la cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell'immobile locato</p> <p>Si ricorda inoltre che dal 1° febbraio 2014 l'imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l'imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili possono essere versati con il <b>modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide).</b></p> <p><b>Versamento on-line:</b> Con provv. Ag. Entrate del 2/7/2002 viene disposto l'obbligo di procedere al versamento per via telematica da parte dei soggetti obbligati alla presentazione telematica. Tale obbligo, in base a quanto specificato nella R.M. 320/E del 7/10/2002, decorre dal mese di novembre 2002.</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 1502 – locazione e affitto di beni immobili – cessioni del contratto;</li><li>➤ 1503 – locazione e affitto di beni immobili – risoluzioni del contratto;</li><li>➤ 1504 – locazione e affitto di beni immobili – proroghe del contratto;</li><li>➤ 1505 – locazione e affitto di beni immobili – Imposta di bollo;</li><li>➤ 1506 – locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi.</li></ul> <p>Presentazione diretta all'Ufficio o in via telematica, per i soggetti obbligati, del modello RLI</p>
<p><b>Cartelle di pagamento</b></p> <p>Versamento pagamenti sospesi causa Covid-19</p>	<p>Termine ultimo per effettuare i versamenti sospesi a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19 derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento in scadenza dal 08/03/2020 al 31/08/2021. (L. n. 106/2021 – art. 2, comma 1 del D.L. n. 99/2021 - D.L. n. 73/2021 art. 9, commi 1 e 2, art. 4, comma 1 D.L. n. 41/2021 – art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020)</p>	
<p><b>Definizioni agevolate</b></p> <p>Rottamazione-ter e saldo e stralcio</p> <p>Versamento rate 2020 (rateizzato)</p>	<p>Termine di versamento delle rate scadute il 31 luglio 2020 per la rottamazione-ter.</p> <p>Con la L. n. 106/2021 sono stati infatti rideterminati i termini per il versamento delle rate della "rottamazione-ter" e del "saldo e stralcio" previste nel 2020.</p> <p>Oltre alla scadenza del 2/8, del 31/8 e del 30/9 si dovrà pagare, entro il 31/10, la rata in scadenza il 30/11/2020 per la rottamazione-ter.</p> <p>Le rate in scadenza nel 2021, sia per la rottamazione-ter che per saldo e stralcio, dovranno essere pagate entro il 30/11/2021.</p> <p>(L. n. 106/2021 - art. 13-septies del D.L. n. 137/2020 – art. 4, c. 1-3 del D.L. n. 41/2021)</p>	<p>Versamento mediante modello F24 telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>
<p><b>Strutture sanitarie</b></p> <p>Invio dati al Sistema Tessera Sanitaria PRIMO SEMESTRE 2021</p>	<p>Termine ultimo, così come prorogato dal D.M. 23/07/2021, per l'invio telematico al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese per prestazioni socio-sanitarie risultanti da ricevute, fatture o scontrini rilasciati nel 1° SEMESTRE 2021 da parte delle strutture sanitarie (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie – pubbliche e private -, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari, le strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, ecc.), al fine di renderli disponibili per il 730-precompilato.</p> <p>Con D.M. 01/09/2016 sono stati inseriti tra i soggetti obbligati alla trasmissione dei dati anche gli esercizi commerciali che svolgono l'attività di distribuzione al pubblico di farmaci ex art. 4, c. 1, lett. d), e), f) del D.Lgs.</p>	<p>Presentazione esclusivamente in via telematica mediante le credenziali di accesso al Sistema Tessera Sanitaria</p>

Segue 30  
settembre

	<p>n. 114/1998 e art. 5 del D.L. n. 223/2006; gli iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; gli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico.</p> <p>Inoltre, sempre con il D.M. 01/09/2016, è stato ampliato l'ambito oggettivo delle spese sanitarie da comunicare, prevedendo l'obbligo di inviare, per gli iscritti agli albi professionali dei veterinari, i dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche a partire dal 01/01/2016, riguardanti le tipologie di animali individuate dal D.M. n. 289/2001.</p> <p>Da ultimo, con D.M. 22/11/2019, è stato ampliato il numero dei soggetti tenuti a trasmettere al STS i dati relativi alle spese sanitarie, aggiungendo le seguenti nuove categorie professionali del settore medico: tecnico sanitario di laboratorio biomedico, tecnico audiometrista, tecnico audioprotesista, tecnico ortopedico, dietista, tecnico di neurofisiopatologia, tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, igienista dentale, fisioterapista, logopedista, podologo, ortottista e assistente di oftalmologia, terapeuta della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta occupazionale, educatore professionale, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, biologi.</p> <p>Inoltre con D.M. 16/07/2021 è stata ulteriormente ampliata la platea dei soggetti obbligati all'invio delle spese al STS inserendo i tecnici sanitari iscritti negli elenchi speciali a esaurimento riconosciuti dal Ministero della Salute.</p> <p><b>NOVITA' DAL 2021:</b> dal 1° gennaio 2021 la trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria delle spese mediche e veterinarie dovrà essere effettuata con cadenza semestrale (e non più mensile come stabilito dal D.M. 19/10/2020) – v. D.M. 29/01/2021. Le spese sostenute nel 1° semestre 2021 devono essere inviate entro il 31 luglio 2021, mentre quelle relative al 2° semestre 2021 entro il 31 gennaio 2022.</p> <p>Il D.M. 29/01/2021 ha stabilito che <u>“per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell'importo di cui al documento fiscale”</u>.</p> <p>Invece le spese sanitarie e veterinarie sostenute dal 1° gennaio 2022 (ed i relativi rimborsi) dovranno essere comunicate al Sistema TS con cadenza mensile e l'invio dovrà avvenire <u>“entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale”</u>.</p> <p>(art. 3, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2014 – D.M. 31/7/2015, 02/08/16 e 01/09/16 – Provv. Ag. Entrate 31/7/2015, 29/07/2016 e 15/09/2016 – Com. stampa Ag. Entrate 21/01/2016 – Circ. Unicaf nn. 34/2016, 5/2016 e 6/2016 – D.M. 19/10/2020 – D.M. 29/01/2021 – Circ. ICN n. 10/2021 – D.M. 23/07/2021 – D.M. 16/07/2021)</p>	
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Rimborso dell'IVA assolta all'estero</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione dell'istanza di rimborso dell'imposta assolta nell'anno 2020 in altri Stati membri della Comunità europea ai sensi dell'art. 38-bis1 del DPR n. 633/72.</p> <p>Ricordiamo che, sulla base del Provvedimento approvato in data 1/4/2010, i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato richiedono il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati, presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via</p>	<p>Invio telematico diretto o tramite intermediario abilitato</p>



Continua  
da 30  
settembre

	<p>telematica.</p> <p>Le informazioni che devono essere indicate nella richiesta di rimborso possono variare a seconda del Paese a cui viene inviata l'istanza e sono riassunte nell'apposita <a href="#">"Tabella contenente le preferenze espresse dal singolo Stato comunitario" - pdf</a>.</p> <p>Nella domanda di rimborso inviata via web, la descrizione dei beni deve essere inserita in base alla <a href="#">"Tabella contenente i codici da utilizzare per la descrizione dei beni acquistati" - pdf</a>.</p> <p>L'operazione di controllo e gestione delle domande di rimborso, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65100 Pescara - fax: 0039 0855772325- telefono: 0039 0855772369 - mail: <a href="mailto:cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it">cop.pescara.ivanonresidenti@agenziaentrate.it</a></p>	
<b>Gruppo Iva</b>  Presentazione del modello per la costituzione del gruppo	Termine ultimo per la presentazione telematica del modello per la costituzione del Gruppo Iva (Mod. AGI/1), con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022. (Prov. Ag. Entrate 19/09/2018)	Presentazione in via telematica tramite l'applicazione web disponibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate
<b>Associazioni e società sportive di cui all'art. 1, c. 36-37 della L. n. 178/2020</b>  Versamento della QUINTA RATA dei versamenti sospesi scadenti dal 01/01 al 28/02/2021	Termine ultimo per il versamento, in unica soluzione o della QUINTA RATA, di ritenute, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza dal 01/01 al 28/02/2021 da parte di associazioni e società sportive. (art. 1, cc. 36-37 della L. n. 178/2020)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>
<b>Enti del volontariato e associazioni sportive dilettantistiche</b>  Regolarizzazione 5 per mille 2021	Termine ultimo entro il quale gli enti che non hanno assolto in tutto o in parte, entro i termini di scadenza, gli adempimenti previsti per l'ammissione al 5 per mille, possono regolarizzare la propria posizione presentando tale documentazione e versando contestualmente la sanzione pari ad Euro 250. Si ricorda, tuttavia, che i requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data del 12 aprile 2021. E' esclusa la possibilità di compensare l'importo della sanzione. Codice tributo sanzione: 8115 (Art. 2, comma 2 del D.L. n. 16/2012 – Circ. Agenzia Entrate 13/2015 – Ris. 46/2012 – Circ. ICN n. 17/2021)	Domanda in via telematica e documenti tramite raccomandata a.r. o tramite PEC (come per la scadenza originaria) e versamento mediante il modello F24
<b>Operatori Iva e consumatori finali</b>  Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche	Termine ultimo per aderire al servizio di consultazione e acquisizione delle proprie fatture elettroniche, nuovamente prorogato dal 30/06/2021 al 30/09/2021. (Provvedimento Ag. Entrate 30/06/2021)	Adesione diretta o tramite intermediario abilitato
<b>Irap</b>  Versamento somme dovute e non versate per errata applicazione art. 24, c. 3 del D.L. n. 34/2020	Termine ultimo per il versamento dell'Irap in caso di errata applicazione delle disposizioni di cui all'art. 24, comma 3 del D.L. n. 34/2020 che prevedevano l'esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del 1° acconto 2020, senza sanzioni né interessi.	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di</li></ul>

Segue 30  
settembre

Continua da 30 settembre

		home/remote banking), <ul style="list-style-type: none"><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>
<b>Lavoratori dipendenti e pensionati - Assistenza fiscale</b>  Presentazione al CAF o al professionista abilitato del modello 730/2021	Termine ultimo per la presentazione del modello 730/2021, da parte dei lavoratori dipendenti e pensionati che si avvalgono dell'assistenza fiscale, al proprio sostituto d'imposta, al CAF (Centro di assistenza fiscale) o al professionista abilitato (dottori commercialisti, ragionieri o periti commerciali, consulenti del lavoro). I contribuenti effettuano la scelta di destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille mediante il mod. 730/1. I modelli relativi all'8, al 5 per mille e al 2 per mille devono essere consegnati al CAF o al professionista anche se non compilati. La dichiarazione deve essere redatta utilizzando il modello 730/2021. Il sostituto d'imposta o il Caf o il professionista abilitato rilascia la ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Entro lo stesso termine il CAF o il professionista abilitato devono trasmettere le dichiarazioni predisposte. (DPR 395/92)	Presentazione al CAF o al professionista abilitato o al sostituto d'imposta.
<b>Soggetti IRES</b>  <b>- Acconti IRES/IRAP</b>  (Contribuenti con periodo d'imposta che termina il 31 OTTOBRE – 01/11/2020 – 31/10/2021)  SECONDA RATA di acconto	Termine ultimo per procedere al versamento della <b>SECONDA RATA DI ACCONTO IRES e IRAP</b> relativamente alle <u>società ed enti con periodo d'imposta che termina il 31 OTTOBRE 2021.</u> <b>ACCONTI – PERCENTUALE APPLICABILE:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>IRES 100%</b> (codice versamento 2002)</li><li>• <b>IRAP 100%</b> (codice versamento 3813)</li></ul> Per l'IRAP si applica la medesima percentuale applicabile all'IRES. <u>Per l'IRES si fa riferimento al rigo RN17 del modello REDDITI/2020 SC e per l'IRAP al rigo IR21 del Mod. IRAP/2020 SC.</u> Ricordiamo che i versamenti di acconto di IRES ed IRAP devono essere effettuati in <b>due rate</b> , salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non sia <b>superiore a 103 euro</b> . In tale ultimo caso l'acconto si versa in un'unica soluzione alla scadenza della seconda rata (30 novembre per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta per i soggetti diversi). Nel caso in cui l'importo dell'acconto superi questa somma: <ul style="list-style-type: none"><li>• il <b>50%</b> dell'acconto dovuto dovrà essere versato alla scadenza della prima rata, contestualmente al versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente;</li><li>• il residuo <b>50%</b> va versato alla scadenza della seconda rata (nuove percentuali modificate dal D.L. n. 124/2019, art. 58 – 2 rate ciascuna nella misura del 50%).</li></ul> L'acconto <b>non è dovuto</b> se l'imposta relativa al periodo d'imposta precedente <b>non è superiore ad € 20,00.</b>  <b>Metodo previsionale -</b> Ricordiamo che è facoltà del contribuente, in alternativa al metodo storico, commisurare i versamenti in acconto sulla base dell'imposta che si prevede di determinare per lo stesso periodo di competenza. <u>Non è possibile rateizzare il presente versamento</u> , che pertanto andrà obbligatoriamente versato in unica soluzione (art. 20 DLgs 241/97). <b>ATTENZIONE:</b> non sono dovuti interessi e sanzioni nel caso in cui gli acconti IRES e IRAP versati con il metodo previsionale, ossia in base all'imposta che si presume dovuta per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, risultino almeno pari all'80% della somma effettivamente dovuta a titolo di acconto (art. 20 del D.L. n. 23 del 08/04/2020). (Art. 1 c.2 L.23/03/77 n.97 - Art. 30 e 37 Dlgs 446/97 – art. 4 L. 388/2000, art. 4 co.1 D.Lgs 344/03, art. 1 DL 106/05)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"><li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li><li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li></ul>

Segue 30 settembre

Continua  
da 30  
settembre

<p><b>REDDITI/2020 e IRAP/2020</b></p> <p><u>Contribuenti con esercizio che termina al 31/10/2020</u></p> <p><u>Presentazione in via telematica</u></p>	<p>Termine ultimo per procedere alla presentazione, mediante <b>invio telematico</b>, del modello <b>REDDITI/2020 e IRAP/2020</b>, da parte dei soggetti il cui <b>periodo d'imposta si sia chiuso il 31/10/2020</b>. (art. 3 D.L. 97/2008, art. 2 e 3 DPR 322/88, come modificati dall'art. 42, co. 7-ter, D.L. 207/2008 - <b>Prov. Ag. Entrate 31 gennaio 2020</b>, modificato dal Prov. del 27/04/2020) <b>ATTENZIONE:</b> l'art. 2 del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dal Decreto Crescita, prevede che la dichiarazione deve essere presentata in via telematica <u>entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</u>. Per maggiori chiarimenti vedere la sezione "Scadenze variabili dipendenti da un evento" in calce al presente scadenziario. Ricordiamo che i contribuenti interessati agli <b>ISA</b> devono allegare al modello Redditi anche i modelli relativi alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli Isa stessi. <b>Sanatoria codice attività:</b> le istruzioni agli ISA precisano che l'indicazione del codice attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello REDDITI 2020, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni in base a quanto previsto nella risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 112 del 6 luglio 2001. Non è necessario presentare la dichiarazione di variazione dati in caso di modifica dell'attività prevalente in relazione a codici attività già comunicati all'Amministrazione Finanziaria; è sufficiente, in tal caso, che il codice dell'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello ISA, nel relativo quadro contabile della dichiarazione dei redditi (RE, RF, RG) e nel quadro VA della dichiarazione IVA.</p>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti.</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Denuncia mensile dei flussi retributivi e contributivi</b> Modello UniEmens (DM10 + Emens + PosAgri)</p>	<p>Termine ultimo per procedere all'invio telematico del flusso UniEmens relativo alle retribuzioni e contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, e per gli operai agricoli, riferite al mese precedente. Dal 1° gennaio 2020 il flusso UniEmens comprende anche la posizione agricola (PosAgri) per l'invio delle retribuzioni degli operai agricoli (la legge di conversione del D.L. Milleproroghe ha differito da gennaio ad aprile 2020 l'entrata in vigore dell'obbligo, per il settore agricolo, di trasmissione delle denunce contributive mediante il sistema UniEmens). Inoltre dal 1° gennaio 2015 il flusso UniEmens comprende anche l'ex Enpals (in quanto il D.L. n. 201/2011 ha previsto la soppressione dell'Enpals e l'attribuzione delle relative funzioni all'Inps).</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediari abilitati</p>
<p><b>Sostituti d'imposta</b></p> <p>Libro unico del lavoro</p>	<p>Termine ultimo per procedere alla stampa o archiviazione ottica del libro unico del lavoro, con riferimento al mese precedente, da parte dei datori di lavoro obbligati o dei Centri Servizi dell'Associazione di categoria (art. 39 D.L. 112/2008).</p>	<p>Stampa meccanografica, stampa laser o archiviazione su supporti magnetici nel rispetto dell'art. 71 del D.Lgs. 82/2005</p>
<p><b>Contribuenti IVA</b></p> <p>Fatture differite</p>	<p>Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente (caso di vendita con consegna a terzi: l'operatore A cede i beni a B ma li consegna al soggetto C su disposizione del proprio cessionario B). (art. 21, comma 4 e art. 6, comma 5 del D.P.R. n. 633/1972)</p>	<p>Registro IVA vendite</p>
<p><b>Contribuenti soggetti ad ACCISE – Gas naturale</b></p> <p>Versamento</p>	<p>Termine ultimo per procedere al versamento della rata di acconto mensile determinata con riferimento ai consumi di gas naturale relativi all'anno precedente. (Art. 26 co.13 D.Lgs 504/95)</p>	<p>Versamento: Modello F24 – accise</p>
<p><b>Enti non commerciali</b></p> <p>Acquisti</p>	<p>Termine ultimo per la presentazione del modello INTRA 12 e per il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di <b>LUGLIO 2021</b> (secondo mese precedente) da parte degli enti non</p>	<p>Invio telematico diretto o mediante intermediario abilitato</p>

Segue 30  
settembre

Continua da 30 settembre	intracomunitari Intrastat e versamento Iva	commerciali non soggetti passivi Iva (se hanno optato per il regime ordinario o hanno superato il limite annuo di acquisti di 10.000 €) e degli enti non commerciali soggetti passivi Iva, relativamente all'attività istituzionale. (Art. 49 D.L. n. 331/1993 e Provv. 25/08/2015 – Legge di Stabilità 2013)	(Modello Intra 12 approvato con Provv. 25/08/2015)
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2021</u> , relative ai veicoli previsti dall'art. 1 lettera e) dall'art. 1 co.1 lett e) del DM 18/11/98 n. 462 ( <b>rimorchi per trasporto cose, autobus, autocarri, autoveicoli ad uso speciale, ecc.</b> ), salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19.	Ufficio Postale, A.C.I., Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche
	<b>Tasse automobilistiche</b> Pagamento del bollo	Termine ultimo per il rinnovo delle tasse automobilistiche (bollo auto) <u>scadute nel mese di AGOSTO 2021</u> , relative ad autovetture e ad autoveicoli a trasporto promiscuo con potenza effettiva <b>superiore a 35 KW</b> , salvo sospensioni regionali a causa dell'emergenza Covid-19. (D.M. 18/11/98 n. 462)	Ufficio Postale, A.C.I. o Tabaccheria autorizzata o con modalità telematiche

- <sup>1</sup> L'art. 7, comma 1, lett h) del D.L. n. 70/2011 prevede che i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo;
- L'art. 18 c.1 del D.Lgs. n. 241/97 prevede che i versamenti "unitari" che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il primo giorno lavorativo successivo.
- L'art. 6 comma 8 del D.L. 31/05/1994 n. 330 prevede che "Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".
- I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al primo giorno feriale successivo (art. 2, c. 9, D.P.R. 322/1998).
- L'art. 2963 c.3 del Codice Civile in tema di prescrizione prevede che se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
- L'art. 3 del DPR 558/99 (G.U. 21/11/2000) prevede che la presentazione delle domande al registro imprese e delle denunce al REA, il cui termine cade di sabato o giorno festivo, sono prorogate al primo giorno lavorativo successivo.
- Con nota dell'Agenzia delle Entrate del 4/1/2002, protocollo n. 2001/196359, viene comunicato che dal 2 febbraio 2002, gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate rimarranno chiusi al pubblico il sabato. Ciò comporterà lo spostamento dei termini, posticipandoli al primo giorno feriale seguente il sabato, relativamente ai pagamenti in scadenza in tale giornata, mentre per il deposito di atti e documenti, per i quali la normativa non consente uno slittamento, i contribuenti potranno inviarli per mezzo del servizio postale. Inoltre, sempre nei giorni di sabato i servizi di call-center saranno attivi per consentire agli utenti di correggere o annullare le comunicazioni di irregolarità delle dichiarazioni trasmesse.
- La C.M. 50/E del 12/6/2002 prevede che, anche in materia di ravvedimento operoso, qualora il termine scada di sabato o di giorno festivo, il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

## Principali scadenze per il Ravvedimento operoso

**RAVVEDIMENTO "BREVISSIMO":** (introdotto dal D.L. n. 98 del 06/07/2011, convertito nella L. n. 111 del 15/07/2011)

Ai versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, si applica la sanzione del **15% (NOVITA' DAL 2016: la Legge di Stabilità 2016 ha portato la sanzione per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza al 15%; tale nuova percentuale si applica anche nel caso di violazioni commesse antecedentemente al 1/1/2016)** ridotta ad **1/15 per ogni giorno di ritardo** (1%).

Resta ferma la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso, che comporta l'ulteriore riduzione della sanzione ad 1/10 e pertanto allo **0,1% per ogni giorno di ritardo** (0,2% in precedenza).

Trascorsi i 15 giorni resteranno in vigore le procedure note, che sono state ampliate dalla Legge di Stabilità 2015; le nuove regole sono applicabili in relazione ai ravvedimenti operati dal 1° gennaio 2015:

- ravvedimento breve: 1/10 del 15% dal 15° al 30° giorno;
- ravvedimento entro il 90° giorno: 1/9 del 15% dal 31° al 90° giorno;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/8 del 30% dal 91° giorno fino alla presentazione di tale dichiarazione;
- ravvedimento entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione: 1/7 del 30%;
- ravvedimento oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, entro il termine per l'accertamento: 1/6 del 30%;
- ravvedimento dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale: 1/5 del 30%. Sono escluse da tale ultimo ravvedimento le violazioni relative alla mancata omissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto, ovvero emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali o all'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale.

**RAVVEDIMENTO "PARZIALE":** in sede di conversione del Decreto Crescita è stato introdotto l'art. 13-bis al D.Lgs. n. 472/1997 che disciplina il cd. "ravvedimento parziale", ossia la possibilità, da parte del contribuente di avvalersi del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nel rispetto dei termini previsti dall'art. 13, comma 1 del D.Lgs. n. 472/1997. Il nuovo ravvedimento parziale è applicabile soltanto ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento (con il versamento della sanzione/interessi) intervenga in seguito:

- la sanzione applicabile corrisponde a quella prevista per l'integrale versamento tardivo;
- gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo;
- la riduzione prevista per il ravvedimento si riferisce al momento in cui si perfeziona lo stesso.

In caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in differenti scadenze, il contribuente può effettuare autonomamente il ravvedimento:

- per i singoli versamenti (con le riduzioni previste);
- per il versamento complessivo (applicando alla sanzione la riduzione prevista sulla base della regolarizzazione).

### Interessi legali:

L'art. 13, comma 2 del D.Lgs 472/97 prevede, oltre al pagamento della sanzione, al fine del perfezionamento del ravvedimento, il pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale. **Ricordiamo che il D.M. 11/12/2020 (G.U. 15/12/2020 n. 310) ha modificato la misura del saggio degli interessi legali, di cui all'art. 1284 c.c., portandolo dallo 0,05% allo 0,01% in ragione d'anno, con decorrenza dal 1-1-2021.**

### Regolarizzazione gratuita:

Ricordiamo che con il **D.M. 26/01/2001** è stato abrogato il comma 4 dell'articolo 13 del D.Lgs 472/97, che consentiva al contribuente, "gratuitamente", di regolarizzare gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo, a patto che la stessa regolarizzazione avvenisse entro tre mesi.

Lo stesso D.M. 26/1/2001, in attuazione delle disposizioni dettate dallo statuto del contribuente prevede però che **non sono più punibili le violazioni:**

- **che non arrechino pregiudizio all'azione di controllo** dell'Amministrazione Finanziaria e
- **che non incidano sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo**

Con questa disposizione viene introdotta la categoria degli errori "meramente formali" esclusi da qualunque sanzione, permanendo comunque incertezze su quali siano gli errori pregiudizievoli all'azione accertatrice. Ad esempio, l'omessa presentazione del modello F24 a zero (vedi commento sotto), o del modello Intrastat prima era sanabile entro tre mesi senza applicazione di sanzioni (circ. 23/E del 25/1/1999), ora non rientra più tra gli errori non sanzionabili, in quanto sicuramente arreca pregiudizio all'azione di controllo,

Per gli errori non incidenti sulla determinazione del tributo ma che ostacolano l'azione accertatrice si dovrà quindi procedere alla regolarizzazione con versamento della sanzione ridotta già dal giorno successivo all'omesso adempimento.

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 77/E del 3 agosto 2001, tenta di dare una nozione di violazione formale, precisando che:

- *"la natura di meramente formale è più spesso ravvisabile nelle violazioni di norme punibili con sanzioni amministrative stabilite in misura fissa, non legate cioè all'ammontare del tributo".*

Viene poi chiarito che:

- saranno *"gli uffici che devono valutare, a posteriori, nei singoli casi specifici, se gli illeciti commessi abbiano determinato pregiudizio all'azione di controllo"*. Potrà quindi capitare il caso in cui violazioni potenzialmente idonee ad incidere sull'attività di controllo, non siano punibili, in quanto, anche per effetto dell'eventuale regolarizzazione, non siano state d'ostacolo all'azione dell'ufficio.
- Non sono mai considerate formali:
  - La mancata presentazione di dichiarazioni;
  - La mancata restituzione di questionari;
  - La omessa tenuta delle scritture contabili.

### Modelli Intrastat:

Con R.M. 16/2/2005 n. 20/E, l'Agenzia delle Entrate precisa che la tardiva presentazione dei modelli Intrastat rappresenta una violazione formale che ostacola l'attività di Accertamento e risulta autonomamente sanzionabile. E' possibile comunque utilizzare l'istituto del ravvedimento operoso mediante il pagamento di una sanzione pari ad 1/8 di € 500 (ossia 62,50 €), a condizione che la regolarizzazione sia effettuata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all'anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.

### Compensazioni:

In caso di omessa presentazione del modello F24, nessuna compensazione si può ritenere eseguita, con l'applicabilità della relativa sanzione. L'Agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n. 36/2017** afferma che la mancata presentazione del modello F24 a zero rende applicabile la sanzione di Euro 100, ridotta a Euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

Pertanto in caso di ravvedimento operoso sarà necessario oltre che presentare il modello F24, anche procedere con il pagamento (codice tributo 8911) della sanzione ridotta a:

- 5,56 euro (1/9 di 50 €) se il modello F24 viene presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi;
- 11,11 euro (1/9 di 100 €) se il modello F24 viene presentato con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi, ma entro novanta giorni dall'omissione;
- 12,50 euro (1/8 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dal 91° giorno ad un anno dall'omissione;
- 14,29 euro (1/7 di 100 €) se il modello F24 viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro (1/6 di 100 €) se il modello F24 viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro (1/5 di 100 €) se il modello F24 viene presentato dopo la constatazione della violazione.

Dette sanzioni devono essere arrotondate al centesimo di euro, in quanto collegate ad una sanzione base attualmente già espressa in euro.

Il periodo di riferimento da indicare è l'anno in cui è stata commessa la violazione e non il periodo d'imposta a cui si riferisce il versamento.

### Errori modello F24:

- L'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9/10/2002 informa che, in base alle istruzioni fornite con la C.M. 5/E del 21/1/2002, per correggere eventuali errori di compilazione del modello di versamento F24, è possibile rivolgersi ad un qualunque Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, senza inviare alcuna comunicazione alle strutture centrali dell'Agenzia. Per sanare gli errori che non incidono sul versamento complessivo, quali quelli sui codici, sui periodi di riferimento e sulla suddivisione tra più tributi dell'importo a debito o a credito indicato con un solo codice, sarà quindi possibile inviare o consegnare una "lettera ravvedimento" ad uno degli uffici locali suddetti.

### Telematica:

- Quando una disposizione di legge, così come anche quelle relative al ravvedimento richiamano i termini di presentazione, occorre fare riferimento ai termini previsti per la trasmissione in via telematica. (ad esempio, per i soggetti che presentano la dichiarazione IVA, il termine ultimo per procedere al ravvedimento di una omessa fatturazione relativa all'anno 2016, ai sensi dell'art. 13 comma 1 lett. b) del D.Lgs 472/97, sono quelli relativi al 28 febbraio, termine ultimo per la presentazione in via telematica)

### EURO:

L'art. 51 del D.Lgs. 213/98, stabilisce che, a decorrere dal 1/1/2002, tutti gli importi in lire contenuti in norme che fissano sanzioni pecuniarie devono essere tradotti in Euro, al tasso di conversione. Se il risultato contiene anche cifre decimali, come precisato dalla C.M. 21/12/2001 n. 106/E si deve procedere all'arrotondamento nel seguente modo:

- Se la sanzione è espressa in misura fissa le cifre decimali vanno eliminate. L'arrotondamento avviene quindi all'unità di euro per **troncamento**. Questo vale anche in caso di ravvedimento.
- Se la sanzione è espressa in percentuale, si applicano le regole ordinarie di arrotondamento.

Ad esempio:

- una sanzione di Lire 500.000 dall'1/1/2001 ammonterà ad Euro 258 (500.000:1936,27 = 258,23).
- Se ho omesso un versamento IVA di lit. 10.000.000 e procedo al ravvedimento nei trenta giorni successivi, devo convertire l'imposta da versare in Euro 5.164,57. La sanzione corrispondente ad un decimo del 30% sarà così calcolata: Euro 5164,57 x 30% : 10, uguale a Euro 154,937. L'importo da versare sarà pari a Euro 154,94.

Per le sanzioni in materia di lavoro, è possibile consultare la Circolare del Ministero del Lavoro n. 95 del 14/12/2001.

### Dichiarazione integrativa o tardiva entro 90 giorni:

con un comunicato stampa del 18/12/2015 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- la presentazione di una dichiarazione integrativa entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso comporta il versamento della sanzione ridotta in misura pari ad 1/9 del minimo: **27,78 €** (250 x 1/9) e, in caso di un versamento del tributo inferiore al dovuto o l'utilizzo di un credito in misura superiore, occorre versare anche la relativa differenza, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento;
- la regolarizzazione dell'omessa presentazione entro 90 giorni dalla scadenza comporta la sanzione ridotta ad 1/10: **25 €** (250 x 1/10) e, in caso di tardivo o omesso versamento del tributo, occorre versare anche il tributo, gli interessi legali e la relativa sanzione per omesso versamento (30%) ridotta però secondo le misure dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 in ragione del momento in cui viene effettuato il versamento.

Si ricorda che, decorsi i 90 giorni, non è più possibile regolarizzare la violazione e la dichiarazione si considera omessa, costituendo titolo per la riscossione.

Nel caso invece di dichiarazioni infedeli, il ravvedimento deve essere effettuato commisurando l'ammontare della sanzione all'infedeltà dichiarativa.

Con **R.M. n. 109/E del 22 maggio 2007**, l'Amministrazione Finanziaria ha disposto che **le somme dovute a titolo di interesse**, in caso di ravvedimento operoso **non vanno più sommate al tributo ma versate con apposito codice tributo**. Vengono pertanto istituiti i seguenti codici-tributo:

- 1989 - "Interessi sul ravvedimento - Irpef";
- 1990 - "Interessi sul ravvedimento - Ires";
- 1991 - "Interessi sul ravvedimento - IVA";
- 1992 - "Interessi sul ravvedimento - Imposte sostitutive";
- 1993 - "Interessi sul ravvedimento - Irap";
- 1994 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Regionale";
- 1995 - "Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale".

Per la compilazione dei Modelli F24 i contribuenti dovranno attenersi alle seguenti istruzioni:

- i codici tributo 1989, 1990, 1991 e 1992 devono essere esposti nella sezione "Erario",
- i codici tributo 1993 e 1994 devono essere utilizzati nella sezione "regioni", associando il codice della regione
- il codice tributo 1995 deve essere utilizzato nella sezione "ICI ed altri tributi locali", unitamente al codice dell'ente

In tutti i casi **nel campo anno di riferimento deve essere evidenziato l'anno d'imposta cui si riferisce il ravvedimento** espresso nella forma AAAA.

Si precisa che **le nuove modalità non si applicano per i versamenti di interessi sulle ritenute da parte dei sostituti di imposta**. Tali versamenti continueranno ad essere effettuati con il codice del tributo, cumulando quanto dovuto per interessi e **dandone distinta indicazione nel Quadro ST del Modello 770**.

Data scadenza	Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
Lunedì 20 settembre (termine così prorogato in quanto il giorno 19 agosto è domenica)	<b>Soggetti di imposta IVA</b>	Termine ultimo per procedere al versamento risultante dalla liquidazione periodica scadente il <b>20/08/2021</b> , relativa al periodo: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>LUGLIO 2021</b> per i contribuenti mensili,</li> <li>➤ <b>SECONDO TRIMESTRE 2021</b> per i contribuenti trimestrali,</li> </ul> al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente ad <b>1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</b></u> . E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5 del minimo (6%)</b> – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. <b>MODALITA' OPERATIVA:</b> <u>Codice 8904:</u> versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata ( <b>1/10 del minimo</b> ) <u>Codice 1991:</u> versamento degli interessi per tardivo versamento <b>dello 0,01% dal 01/01/2021</b> . Versamento del tributo: <u>codice 6007 (mensili) – 6032 (trimestrali)</u> (Art. 13 c.1 lett. a DLGS 472/97 – RM 109/E 22/5/07)	Versamento mediante modello F24 telematico: <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente (Entratel, Internet o servizi di Remote-home banking, tranne nel caso in cui nel mod. F24 ci siano compensazioni "orizzontali", di qualsiasi importo, nel qual caso può essere utilizzato solo Entratel o Fisconline – solo per la compensazione degli "altri crediti" come ad esempio i contributi previdenziali è possibile utilizzare i servizi di home/remote banking),</li> <li>• o per il tramite degli intermediari abilitati (con le eccezioni di cui sopra).</li> </ul>
	<b>Sostituti d'imposta</b>	Tardivo versamento	Termine ultimo per procedere al versamento delle ritenute effettuate nel mese di <b>LUGLIO 2021</b> , scadenti il <b>20/08/2021</b> , al fine di poter <u>beneficiare della sanzione agevolata corrispondente a <b>1/10 del minimo (1,5% entro 30 giorni)</b></u> . E' possibile ravvedersi anche in seguito, anche dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale con riduzione della sanzione fino ad <b>1/5 del minimo (6%)</b> – v. novità ravvedimento operoso di cui sopra. <b>MODALITA' OPERATIVA:</b> <u>Codice 8906:</u> Versamento della sanzione nella misura del <b>1,5%</b> dell'imposta non versata ( <b>1/10 del minimo</b> ) <u>Codice relativo al versamento omesso (es. 1001, 1040, 1030, ecc..)</u> Versamento interessi per tardivo versamento <u>nella misura dello 0,01% dal 01/01/2021</u> . (Art. 13 c.1 lett. a) DLGS 472/97)

## ***Scadenze variabili dipendenti da un evento***

Soggetti interessati	Adempimenti	Come e dove
<p><b>Società di capitali tenute all'approvazione del bilancio</b></p> <p><u>Deposito del bilancio al Registro Imprese</u></p>	<p><b>Deposito bilancio:</b> entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositato presso l'ufficio del registro delle imprese (Art. 2435 c.c.).</p> <p>Con DPCM 10/12/2008 (G.U. n. 304 del 31/12/08) è stato emanato il decreto che ha individuato le specifiche necessarie per l'avvio del nuovo formato XBRL.</p> <p><u>L'obbligo di adottare le modalità di presentazione in formato XBRL sussiste per i bilanci relativi agli esercizi che si chiudono successivamente al 16/2/2009 (Circ. Unioncamere del 24/2/2009).</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ricordiamo che l'art. 31 della legge 340/2000 impone l'obbligo di invio telematico degli atti al Registro imprese. Pertanto le società di persone e di capitali, ivi comprese le società cooperative, i consorzi con attività esterna, i G.E.I.E. e gli enti pubblici economici sono tenute obbligatoriamente a trasmettere le domande, le denunce e gli atti esclusivamente in via telematica.</li> </ul> <p><b>ATTENZIONE:</b> la versione della tassonomia XBRL 2018-11-04, già utilizzata per i bilanci chiusi dal 31 dicembre 2018, può essere utilizzata anche per i bilanci chiusi il 31 dicembre 2019 o in data successiva, come precisato dal Comunicato del 22/02/2020 di XBRL Italia in quanto è stato deciso di non apportare modifiche, per l'esercizio 2019, alla tassonomia PCI 2018-11-04, considerate le variazioni minime e di scarso impatto che avrebbero dovuto essere implementate.</p> <p>La nuova tassonomia differisce dalla precedente versione 2017-07-06 solo con riferimento al tracciato della nota integrativa, della forma ordinaria e abbreviata, e alla sezione "Bilancio micro, altre informazioni" della forma prevista dall'art. 2435-ter c.c..</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Invio digitale:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Tramite il sistema Telemaco, a cui occorre essere previamente abilitati dalle Camere di Commercio o tramite le Organizzazioni di Categoria</li> </ol> </li> </ul>
<p><b>Società di capitali con esercizio non coincidente con l'anno solare</b></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p>La Legge di Stabilità 2016 ha previsto la riduzione dell'aliquota Ires al <b>24% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 01/01/2017</b> (27,5% in precedenza, come stabilito dalla Finanziaria 2008).</p> <p>I termini di <b>presentazione</b> relativi alla dichiarazione dei redditi non sono legati all'approvazione del bilancio, ma alla data di chiusura del periodo d'imposta. Il <u>DL 63/2002</u>, ha reintrodotta il legame tra scadenza di <b>versamento delle imposte e data di approvazione del bilancio</b>, unicamente nel caso in cui quest'ultima cada oltre il termine dei 4 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta. (DPR 7/12/2001 n. 435 e D.L. 15/4/2002 n. 63, convertito - L. 15/06/2002 n. 112 - D.L. n. 193/2016)</p> <p>Il <b>saldo</b> dell'IRES e dell'IRAP dovuto in base alla dichiarazione dei redditi da parte delle società di capitali e degli altri soggetti IRES deve essere versato nei seguenti termini, così come modificati dal D.L. n. 193/2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio</b> (30/06, in caso di esercizio coincidente con l'anno solare);</li> <li><b>entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio</b> se questo è approvato, <b>in base a disposizioni di legge, oltre il termine di 4 mesi</b> dalla chiusura dell'esercizio. E' il caso ad esempio in cui ci si avvalga della facoltà prevista dall'art. 2364 c.c. (proroga del termine legale di approvazione del bilancio a sei mesi, per particolari esigenze).</li> </ul> <p>In questa particolare ipotesi, qualora il bilancio non sia approvato nei maggiori termini suddetti, il versamento deve comunque avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine previsto dalle disposizioni normative (ad. esempio 31/07 se differisco a sei mesi ed entro tale data non approvo il bilancio);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>entro il 30° giorno successivo a quello di scadenza (come previsto ai punti precedenti), con la maggiorazione dello 0,40% (30/07 in caso di esercizio coincidente con l'anno solare).</li> </ul> <p>La <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata <u>entro l'ultimo giorno dell'11° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta (NOVITA' introdotta dall'art. 4-bis, comma 2 del D.L. n. 34/2019).</u></p> <p>Per i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare la <b>presentazione</b> della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP va effettuata entro <b>l'ultimo giorno dell'UNDICESIMO MESE successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta</b> (art.2 co.2 DPR 322/98, così come modificato dalla Legge di conversione del Decreto Crescita).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><u>Ricordiamo che tutte le società di capitali, comprese le società cooperative, sono comunque obbligate all'invio telematico delle dichiarazioni (art. 3 co.2 DPR 322/98)</u></li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante:             <ul style="list-style-type: none"> <li>il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>il servizio Internet per gli altri soggetti;</li> <li>chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>



	<p>Es: società con chiusura esercizio al 30/11/2018, con termine statutario per approvazione 31/03/2019 (4 mesi) ed approvazione avvenuta in seconda convocazione il 17/04/2019, dovrà versare le imposte entro il 30/05/2019 (ultimo giorno del 6° mese successivo al 30/11) ed inviare telematicamente la dichiarazione entro il 31/10/2019 (UNDICESIMO mese successivo al 30/11).</p> <p><b>RATEIZZAZIONE:</b> L'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 390/E del 20/12/2002 ha precisato che i soggetti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, possono rateizzare i versamenti relativi al saldo ed al primo acconto, fino alla scadenza del secondo acconto, al pari dei contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare. Ad esempio una società con chiusura 30/08 potrà rateizzare il saldo e l'acconto dovuti il 28/02 fino al 31/7 (undicesimo mese di esercizio, corrispondente al mese di novembre per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare). Non potrà invece rateizzare l'acconto dovuto in data 31/7.</p>	
<p><b>Società di capitali in liquidazione</b></p> <p><u>Versamento IRES/IRAP e Presentazione della dichiarazione dei redditi</u></p>	<p><b>DPR 7/12/2001 n. 435 e art. 37 del D.L. 223/2006</b></p> <p>Il regolamento sulle semplificazioni fiscali ha stabilito le seguenti scadenze per la presentazione delle dichiarazioni delle imposte nell'ipotesi di liquidazione della società, indipendentemente dal fatto che la liquidazione sia volontaria, coatta, fallimentare, ecc..</p> <p>Per le <b>società di capitali</b> i termini di versamento e di presentazione sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per il <u>periodo compreso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del <b>sesto mese</b> successivo <u>alla data in cui si determinano gli effetti dello scioglimento della società ai sensi degli artt. 2484 e 2485 c.c.;</u></li> <li>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <b>undicesimo mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> <li>• per la dichiarazione relativa al <u>risultato finale</u> della liquidazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>⇒ il <u>versamento</u> deve avvenire entro l'ultimo giorno del <b>sesto mese</b> successivo alla data di chiusura della liquidazione o alla data del deposito del bilancio se prescritto;</li> <li>⇒ la <u>presentazione</u> della dichiarazione entro il <b>undicesimo mese</b> successivo in via telematica.</li> </ul> </li> </ul>	<p>Presentazione a mezzo invio telematico:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tramite intermediario abilitato o</li> <li>➤ direttamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> <li>• il servizio Entratel per i soggetti che presentano la dichiarazione dei sostituti con più di 20 percipienti</li> <li>• il servizio Internet per gli altri soggetti;</li> <li>• chi è già abilitato a Entratel in ogni caso utilizza tale modalità.</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b></p> <p><u>Registro dei beni ammortizzabili</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono compilare il registro dei beni ammortizzabili <u>entro TRE MESI dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.16 DPR 600/73 – art. 7, comma 4-ter D.L. 357/94)). Ricordiamo che ai sensi dell'art. 12 del DPR 435/2001:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>i soggetti in contabilità ordinaria potranno non tenere più il registro dei beni ammortizzabili <u>a condizione che le annotazioni da riportare in detto registro vengano effettuate nel libro giornale.</u></b></li> <li>• <b>Le annotazioni a giornale, però, <u>dovranno essere effettuate nel termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi, in relazione alle annotazioni che avrebbero dovuto essere riportate nel registro dei beni ammortizzabili.</u></b></li> <li>• Inoltre, il regolamento dispone che il contribuente <b>dovrà fornire</b> in forma sistematica all'amministrazione finanziaria, ovviamente se richiesti, <b>gli stessi dati che sarebbe stato necessario indicare nel registro dei beni ammortizzabili</b></li> </ul>	<p>Registro dei beni ammortizzabili o, in alternativa nel libro degli inventari (vedi art. 2 comma 1 DPR 695/96)</p>
<p><b>Società di capitali, enti ed imprenditori commerciali</b></p> <p><u>Libro inventari</u> Compilazione</p>	<p>Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali devono redigere l'inventario e il bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, a norma dell'art. 2217 c.c. <u>entro tre mesi dal termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.</u> (Art.15 DPR 600/73).</p>	<p>Libro inventari</p>